



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Scario, Comune di S. Giovanni a Piro.

Art. 1

Ambito portuale e planimetria

1. Ai fini del presente provvedimento l'ambito portuale del porto di Scario del Comune di S. Giovanni a Piro (d'ora innanzi, porto) è individuato nell'accordo del 25/06/2010, approvato dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità n. 120 del 06/07/2010, pubblicato sul BURC n. 49 del 19/07/2010.
2. Lo stralcio planimetrico allegato (d'ora innanzi, planimetria) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Molo di sopraflutto, banchina di riva, molo interno e molo di sottoflutto

1. Il tratto di banchina del molo di sopraflutto, a partire dalla testata per 30 metri circa, evidenziato in marrone ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle unità da diporto in transito.
2. Il tratto di banchina successivo, per una lunghezza di 72 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'attività d'ormeggio di unità da diporto.
3. Il tratto di banchina successivo, della lunghezza di 197 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'attività d'ormeggio di unità da diporto, anche a mezzo pontili galleggianti.
4. Il tratto di banchina in radice del molo di sopraflutto, successivo a quello di cui al comma 3, della lunghezza di 22 metri circa, evidenziato in arancione nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle unità navali militari, delle forze dell'ordine e di pubblica utilità. Nell'area retrostante detto tratto di banchina è prevista la sosta, negli stalli individuati dalla segnaletica orizzontale, di due veicoli delle forze dell'ordine e del carrello rimorchiabile destinato alle attività di aspirazione olii esausti e acque nere dalle imbarcazioni.
5. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 4, della lunghezza di 202 metri circa, ed il primo tratto dello scalo di alaggio, della lunghezza di 10 metri circa, evidenziati in giallo nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'attività d'ormeggio di unità da diporto, anche a mezzo pontili galleggianti.
6. Il tratto di scivolo d'alaggio successivo a quello indicato al comma 5, della lunghezza di 30 metri circa, ed il primo tratto del cd. molo interno, della lunghezza di 10 metri circa, evidenziati in verde nella planimetria, sono destinati alle operazioni di varo ed alaggio con carrello.
7. Il tratto del cd. molo interno successivo a quello indicato al comma precedente, della lunghezza di 42 metri circa, evidenziato in celeste nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle unità da pesca, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali franchigie. Sul medesimo tratto di banchina è previsto il punto di imbarco e sbarco del pescato, ai sensi del decreto dirigenziale n.23 del 31.5.2006 e ss.mm.ii., pubblicato sul B.U.R.C. n.27 del 19.06.2006.
8. La testata del cd. molo interno ed il primo tratto della cd. banchina piazzale, della lunghezza complessiva di metri 20 circa, evidenziati in giallo nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'attività d'ormeggio di unità da diporto.

9. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 8 della lunghezza di 10 metri circa ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle unità da pesca di grosso tonnello, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali franchigie.
10. Il tratto della cd. banchina piazzale, successivo a quello di cui al comma 9 della lunghezza di 65 metri circa, evidenziato in grigio nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati come di seguito specificato: I primi 5 metri sono destinati all'ormeggio in concessione per le unità che effettuano servizio trasporto passeggeri; I successivi 10 metri vengono destinati all'accosto limitatamente alle operazioni di imbarco/sbarco, delle unità che effettuano servizio trasporto passeggeri e/o locazione e noleggio di unità da diporto, nonché attività commerciali in genere, ovvero altri servizi all'occorrenza autorizzati dalla competente Autorità marittima ed I restanti 50 metri vengono destinati all'ormeggio in concessione per le unità che effettuano servizio trasporto passeggeri, anche a mezzo di pontili galleggianti.
11. Il tratto della cd. banchina piazzale, successivo a quello di cui al comma 10, della lunghezza di 30 metri circa, evidenziato in fucsia nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati alle attività tecniche e di varo ed alaggio a mezzo gru. Nello specchio acqueo sopra descritto è consentita la sosta tecnica solo diurna di unità oggetto di intervento tecnico ovvero in attesa dello stesso. Il primo tratto di banchina del molo di sottoflutto, della lunghezza di 6 metri circa, evidenziato in rosso nella planimetria, va lasciato libero al fine di consentire lo svolgimento di dette operazioni.
12. Il tratto di banchina del molo di sottoflutto, successivo a quello di cui al comma 11, della lunghezza di 34 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto.
13. I moli del porto di Scario sono destinati ad uso pubblico indifferenziato, per lo svolgimento di attività portuali, marittime, pescherecce, commerciali, da diporto o turistiche. A tal fine l'autorità marittima disciplina, con propria ordinanza, la circolazione dei veicoli e dei pedoni nonché la sosta dei veicoli..
14. Il piazzale è destinato a parcheggio veicoli e motoveicoli nelle aree delimitate dalla apposita segnaletica orizzontale nonché, nelle aree non delimitate da specifica segnaletica orizzontale, ad uso pubblico indifferenziato, per lo svolgimento di attività portuali, marittime, pescherecce, commerciali, da diporto o turistiche.
15. Sulle aree demaniali marittime retrostanti i tratti di banchina sopra individuati è comunque possibile allocare, previa concessione demaniale marittima, strutture di facile rimozione e di contenute dimensioni, per finalità serventi, complementari o indispensabili rispetto ad altra attività di impresa legittimamente esercitata ai sensi del presente decreto.

Art. 3

Attività nel porto di Scario

1. L'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento e, se non in aree oggetto di concessione demaniale marittima, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità marittima, previa adozione di apposita ordinanza ai sensi degli artt. 50 Cod. Nav., e artt. 38, 39 e 59 Reg. Cod. Nav., contenente indicazioni in merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie, nonché ipotesi di deroga per circostanze eccezionali.
2. Lo sbarco dei prodotti del pescato e dei mitili è consentito esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria e AGC Trasporti e viabilità n. 23 del 31/05/2006, pubblicato sul BURC n. 27 del 19/06/2006, e ss. mm. e ii.
3. Le attività di varo ed alaggio sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, su autorizzazione ed adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali tariffe e franchigie. Ove tali aree siano oggetto di concessione demaniale marittima, le modalità di utilizzo sono fissate dal concessionario, previa valutazione da parte della Regione Campania quale ente concedente, e dell'Autorità marittima sugli aspetti tecnico-nautici e di sicurezza.
4. Ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. nel porto, compresi gli scali d'alaggio in concessione, possono essere svolte operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale, nel rispetto

della procedura prevista dalla vigente normativa in materia. dei requisiti di legge e di eventuali altri elementi preventivamente chiesti dalla P.A., deve essere presentata alla Regione Campania e all'Autorità marittima.

5. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 4

Obblighi dei concessionari

1. Oltre a quanto riportato nei singoli atti di concessione demaniale marittima, i concessionari hanno l'obbligo di osservare la normativa nazionale e regionale nonché il contenuto dei provvedimenti emessi dalla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania in materia di demanio marittimo.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6, e sono passibili di decadenza, ai sensi dell'art. 47, Cod. Nav.

Art. 5

Divieti

1. Salvo espresse deroghe contenute nel presente provvedimento ovvero disposte dalla competente Autorità marittima, nel porto è vietato:
 - a) sostare o ancorare al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
 - b) effettuare in porto lavori di manutenzione e di carenaggio o prove di macchina con elica in movimento;
 - c) disperdere nello specchio acqueo portuale agenti inquinanti e usare detersivi;
 - d) esercitare la balneazione nel bacino portuale;
 - e) ingombrare con attrezzi da pesca, tender o oggetti vari le banchine, i moli e i pontili, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione;
 - f) scaricare e vendere prodotti ittici in violazione del decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria e AGC Trasporti e viabilità n. 23 del 31/05/2006, pubblicato sul BURC n. 27 del 19/06/2006, e ss. mm. e ii.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 6

Sanzioni

1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina in materia di tutela dell'ambiente marino.
2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa in materia ambientale, di rifiuti, di diporto, pesca e sicurezza della navigazione.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C.
2. A decorrere dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità e nelle ordinanze dell'Autorità marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.